

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2595)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1967
(V. Stampato n. 4522)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
(MANCINI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(PIERACCINI)

col Ministro della Difesa
(TREMELLONI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(RESTIVO)

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile
(SCALFARO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 dicembre 1967

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, concernente il finanziamento per l'esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, concernente ulteriori finanziamenti per l'esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino, *con le seguenti modificazioni:*

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Per la durata dei lavori previsti dall'articolo 1, è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, un ufficio speciale del genio civile con il compito di provvedere allo studio, alla progettazione, alla direzione, all'assistenza ed alla contabilizzazione dei lavori.

All'ufficio speciale del genio civile suddetto è annesso un laboratorio prove e controllo materiali.

La composizione e l'organizzazione dell'ufficio speciale del genio civile e del laboratorio annesso sono stabilite dal Ministro dei lavori pubblici con propri decreti.

Allo studio ed alla definizione dei criteri di progettazione delle opere parteciperanno funzionari tecnici della direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Le indennità per le espropriazioni eventualmente occorrenti sono determinate dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ».

ALLEGATO

Decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 31 ottobre 1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre ulteriori finanziamenti per l'esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma - Fiumicino, in relazione all'attuale volume di traffico dell'aeroporto stesso ed al prevedibile suo incremento nel prossimo quinquennio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per i trasporti e l'aviazione civile, per la difesa, per l'agricoltura e foreste;

DECRETA:

Art. 1

Per la sistemazione ed il completamento delle infrastrutture esistenti nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma (Fiumicino) e per l'ampliamento ed il completamento dello aeroporto stesso, secondo il programma previsto dall'articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 35.000.000.000.

La somma indicata nel precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000.000.000 annui in ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1973.

Art. 2

In deroga alle disposizioni dell'articolo 4 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, le opere finanziate ai sensi del precedente articolo sono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Il programma di massima delle opere e l'ordine della loro priorità sono stabiliti con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nella stessa forma e con la stessa procedura sono stabilite le varianti al programma ed alle priorità, che si rendessero necessarie nel corso dei lavori.

Art. 3

L'approvazione del progetto generale di massima delle opere previste nel programma e delle eventuali successive varianti ha gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Art. 4

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, un ufficio speciale del Genio civile con il compito di provvedere allo studio, alla progettazione, alla direzione, all'assistenza ed alla contabilizzazione dei lavori.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dell'Ufficio speciale fa parte anche un funzionario tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti dell'aviazione civile.

Presso l'ufficio è costituito un laboratorio prova e controllo materiali.

Art. 5

Il Ministro per i lavori pubblici può affidare a docenti universitari ed a liberi professionisti incarichi di studio, di progettazione e di collaudo delle opere previste nel programma.

Il compenso per gli incarichi di studio e di progettazione è stabilito con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

In deroga alle disposizioni in vigore, possono essere nominati collaudatori anche funzionari in servizio presso altri Ministeri.

Art. 6

Gravano sugli stanziamenti autorizzati con l'articolo 1 anche le spese per il funzionamento dello Ufficio di cui all'articolo 4, per l'impianto ed il funzionamento del laboratorio previsto nello stesso articolo, per le occupazioni e le espropriazioni, per gli studi, per le progettazioni e per il compenso degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 5 e per i collaudi.

Per la gestione delle opere e per le spese indicate nel precedente comma possono essere emessi ordini di accreditamento, anche per importi eccedenti quelli previsti dalle norme in vigore.

Art. 7

Le indennità per le espropriazioni eventualmente occorrenti sono determinate dall'Ufficio tecnico erariale competente, nei modi previsti dagli articoli 39 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed all'Amministrazione espropriante l'indennità fissata.

La stima effettuata dall'Ufficio tecnico erariale sostituisce a tutti gli effetti la perizia giudiziale prevista dall'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 8

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto negli anni finanziari 1967 e 1968 si provvederà mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967.

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO
— PIERACCINI — SCALFARO
— TREMELLONI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE